



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO



ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO SAN PRISCO

Viale Trieste, 1 – 81054 San Prisco (CE) Tel.: 0823799153  
C.F. 94018990617 – C.M. CEIC8AG00C - Ambito Territoriale N.° 10  
e-mail [ceic8ag00c@istruzione.gov.it](mailto:ceic8ag00c@istruzione.gov.it)- [ceic8ag00c@pec.istruzione.it](mailto:ceic8ag00c@pec.istruzione.it)  
[www.iacsanprisco.edu.it](http://www.iacsanprisco.edu.it)

Ai genitori degli alunni  
A tutto il personale scolastico  
All'Albo  
Al sito Web  
Atti - Sede

## **OGGETTO: Somministrazione dei farmaci a scuola.**

La presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui le alunne e gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

Con la nota n. 2312 del 25/11/2005, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato un documento congiunto, contenente le *"Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico"*, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".

Tali raccomandazioni operative sono ad oggi l'unico testo ufficiale che, *ex professo*, si occupa dell'argomento, se si escludono alcuni interventi giurisprudenziali.

L'art. 2 del documento precisa che la somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico **non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario**, nè l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Ciò anche in considerazione del fatto che le patologie di cui può soffrire lo studente sono svariate e ciascuna con una sintomatologia specifica, la cui conoscenza non può rientrare nel bagaglio culturale del docente o del collaboratore scolastico. Un loro intervento discrezionale configurerebbe, pertanto, in caso di danni provocati all'alunno, un'ipotesi di colpa, sotto forma di imperizia o imprudenza, con conseguente obbligo di ristoro delle lesioni provocate.

Possiamo rilevare che la somministrazione dei farmaci a scuola avviene principalmente per:

- a) **la cura di malattie croniche** che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento. In questo caso si devono somministrare i farmaci prescritti dal medico curante, con l'indicazione dell'orario dell'assunzione, delle modalità e posologia di somministrazione;
- b) **far fronte ad urgenze prevedibili** connesse a patologie croniche che possono comportare fatti acuti (es. diabete, epilessia, ecc.).

### **Passaggi procedurali per la somministrazione dei farmaci per patologie croniche e/o salvavita:**

- 1) Richiesta formale da parte della famiglia;
- 2) Verifica del Dirigente scolastico della struttura, della disponibilità degli operatori in servizio nel plesso, individuati preferibilmente tra il personale che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.L. 81/2008 e all'uopo addestrati;
- 3) Formale autorizzazione del Dirigente scolastico.

Solo dopo questi tre passaggi sarà possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere a scuola, conservato in un luogo idoneo appositamente individuato, per tutta la durata del trattamento.

1. **I genitori si devono attivare** informando, senza indugio, il Dirigente scolastico dello stato di salute del proprio figlio e della necessità di assunzione del medicinale. Dovranno, inoltre accompagnare la **richiesta di somministrazione** con un apposito **certificato medico** che attesti lo stato di malattia dell'alunno, la necessità della somministrazione durante l'orario scolastico, con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando, come evidenziato, la posologia, le modalità di somministrazione e di conservazione del preparato medico e, in ultimo, **la fattibilità della somministrazione** da parte del personale non sanitario. Sarebbe opportuno comunicare alla scuola un recapito telefonico al quale il genitore o un suo incaricato sia rintracciabile per far fronte ad eventuali emergenze.
2. Il Dirigente deve organizzare la somministrazione.
3. Il personale scolastico (che si sia reso disponibile) deve somministrare i farmaci prescritti nel certificato medico, al manifestarsi dei sintomi inerenti la patologia, osservando le posologie e le modalità indicate dal medico.

Per le **emergenze non prevedibili**, invece, è necessario ricorrere al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso attraverso il 118.

La procedura da seguire in tali casi richiede la segnalazione dell'evento e del soggetto coinvolto al lavoratore addetto al primo soccorso presente in sede.

### **Terapie farmacologiche brevi**

Qualora il genitore ritenga più opportuno somministrare direttamente al proprio figlio il farmaco, o farlo somministrare da persona maggiorenne di sua fiducia, ne dovrà fare apposita richiesta al Capo d'istituto. Quest'ultimo, qualora non ritenga congrue le motivazioni addotte, potrà richiedere per iscritto un parere dell'Azienda sanitaria locale (ASL), attraverso il Distretto socio sanitario di appartenenza della scuola.

Si allegano i moduli appositi.



F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Angela CUCCARO  
firma autografa omessa ai sensi art. 3  
del DLgs n. 39/1993